Sintesi C-720/23 - 1

Causa C-720/23

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

23 novembre 2023

Giudice del rinvio:

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana [Corte superiore di giustizia della Comunità valenzana, Spagna]

Data della decisione di rinvio:

26 settembre 2023

Ricorrenti:

Asociación Española de Fabricantes de Máquinas Recreativas y de Juego (Aseseam).

Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas de la Comunidad Valenciana (Andemar CV)

Asociación Provincial de Empresas Comercializadoras de Empresas de Máquinas Recreativas y de Azar de Alicante (Apromar-Alicante)

Federación Empresarial de Hostelería de Valencia

Resistente:

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana [Dipartimento delle Finanze e della pianificazione economica della Generalitat Valenciana]

Oggetto del procedimento principale

Regolamentazione del gioco – Normativa adottata da una comunità autonoma al fine di disciplinare il gioco – Sospensione della concessione di nuove licenze o autorizzazioni per macchine di tipo B (slot machine) per un periodo massimo di cinque anni

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Articolo 267 TFUE – Domanda di pronuncia pregiudiziale per interpretazione – Compatibilità della normativa nazionale con gli articoli 26 TFUE, 49 TFUE e 56 TFUE – Idoneità, necessità e proporzionalità – Esistenza di misure meno restrittive – Parità di trattamento – Distorsione della concorrenza

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale come quella prevista dall'articolo 9 del decreto 97/2021, nella parte in cui comporta l'impossibilità di rinnovare le autorizzazioni per la gestione delle macchine di tipo B, antecedenti all'entrata in vigore della legge 1/2021, dopo l'entrata in vigore di tale legge, e dalla decima disposizione transitoria della legge della Generalitat valenzana 1/2020, dell'11 giugno 2020, di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella Comunità valenzana, che prevede una moratoria di cinque anni dall'entrata in vigore della già citata legge 1/2020 per la concessione di nuove licenze o autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco e per la concessione di autorizzazioni per la gestione di macchine di tipo B, in quanto tali restrizioni sono incompatibili con i summenzionati principi della libertà d'impresa e di stabilimento nonché del libero esercizio di attività e di accesso ai mercati.
- 2) Indipendentemente dalla risposta alla questione precedente: se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale come quella prevista dall'articolo 9 del decreto 97/2021 e dalla decima disposizione transitoria della legge 1/2020 di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella Comunità valenzana, nella misura in cui dette disposizioni penalizzano solo il settore privato (imprese alberghiere e analoghe in cui vengono installate le macchine di tipo B, e indirettamente i produttori di siffatte macchine), imponendosi restrizioni alla gestione di tali macchine, senza tuttavia penalizzare gli stabilimenti di gioco e scommesse di proprietà pubblica, che sono esenti dalle restrizioni in questione in ragione della tipologia di scommesse e di giochi che sponsorizzano.

Se i principi di unità del mercato, di parità e uguaglianza di trattamento e di non discriminazione tra e per gli operatori del settore del gioco ostino a tali disposizioni della normativa interna. Se la situazione descritta costituisca un vantaggio che pregiudica e minaccia di falsare la concorrenza nel settore.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Articoli 26, 49, 56, 106, paragrafo 1, e 107, paragrafo 1, TFUE.

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Legge 1/2020

La Ley 1/2020, de 11 de junio, de la Generalitat, de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunidad Valenciana [legge della Generalitat valenzana 1/2020, dell'11 giugno 2020, di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella Comunità valenzana] (in prosieguo: la «legge 1/2020»), alla decima disposizione transitoria prevede quanto segue:

«Per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si dispone la sospensione di nuove autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco, nonché di nuove autorizzazioni per l'esercizio di macchine di tipo B o ricreative a premi, destinate ad essere collocate in locali alberghieri o strutture simili.

(...)

Durante questo periodo, il Dipartimento competente in materia di giochi deve coordinare uno studio che analizzi l'impatto sociale e sulla salute pubblica delle strutture per il gioco esistenti (locali specifici per il gioco e macchine da gioco nei locali alberghieri). Sulla base dei risultati di tale studio, il Dipartimento competente in materia di giochi deve proporre le limitazioni sul territorio della Comunità valenzana relative a numero e distribuzione ammissibile di locali per il gioco e di macchine di tipo B o ricreative a premi per i locali alberghieri o strutture simili, tenendo conto di criteri di salute pubblica, popolazione, socioeconomici e territoriali».

Decreto 97/2021

Il Decreto 97/2021 de 16 de julio, del Consell, de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 1/2020, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunidad Valenciana [decreto del Consiglio 97/2021, del 16 luglio 2021, recante misure urgenti per l'applicazione della legge della Generalitat valenzana 1/2020, dell'11 giugno 2020, di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella Comunità valenzana] (in prosieguo: il «decreto impugnato»), è l'atto normativo regolamentare contro il quale le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

L'articolo 9 del decreto impugnato è così formulato:

- «1. L'installazione di macchine di tipo B o ricreative a premi in locali alberghieri o strutture simili può essere autorizzata solo se la relativa autorizzazione alla gestione è stata ottenuta o richiesta prima dell'entrata in vigore della legge.
- 2. Per quanto riguarda la documentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento sulle macchine ricreative e i dispositivi di gioco d'azzardo,

approvato con decreto del Consiglio 115/2006, del 28 luglio 2004, alla domanda di autorizzazione all'installazione deve essere allegata un'autocertificazione da cui risulti che il locale in cui si intende installare la macchina non è un bar o una caffetteria situati all'interno di istituti d'insegnamento, sanitari, sociali o giovanili e di impianti sportivi.

- 3. La sostituzione, indipendentemente dalla causa, di macchine ricreative e per il gioco d'azzardo con machine di tipo B o ricreative a premi negli stabilimenti di cui al primo comma della decima disposizione transitoria della legge 1/2020 non comporta in alcun caso una proroga del termine per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della macchina da sostituire. L'autorizzazione per la macchina sostitutiva potrà avere una durata estesa solo fino alla data di scadenza della validità dell'autorizzazione all'esercizio della macchina sostituita.
- 4. Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, non sarà possibile autorizzare l'installazione, in locali alberghieri o strutture simili, di macchine di tipo B o ricreative a premi provenienti da casinò, sale bingo, sale da gioco o imbarcazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 4, della legge 1/2020».

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

1 Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso contro il decreto impugnato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Generalitat Valenciana del 4 agosto 2021. In particolare, viene impugnato il suo articolo 9.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- Le ricorrenti sostengono che lo scopo perseguito per quanto riguarda le macchine da gioco di tipo B è quello di lasciar estinguere le autorizzazioni ottenute prima dell'entrata in vigore della legge 1/2020 man mano che esse arrivano a scadenza. Ciò riguarda le macchine da gioco ubicate nei locali alberghieri e indirettamente i produttori di macchine. Si tratta di un blocco totale dell'accesso all'attività del gioco nella Comunità valenzana, in violazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE.
- 3 La resistente sostiene che il decreto impugnato rispetta le summenzionate disposizioni del TFUE.

Breve esposizione delle motivazioni della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 4 La Corte di giustizia ha stabilito dei limiti al potere discrezionale conferito agli Stati membri di determinare gli obiettivi e gli strumenti della loro politica in materia di gioco, esigendo che le restrizioni imposte dalle autorità nazionali rispettino le seguenti condizioni:
 - a) devono, in ogni caso, essere applicate in modo non discriminatorio;

- b) devono essere coerenti e idonee al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi invocati dalle autorità nazionali;
- c) devono essere proporzionate e non devono eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo o gli obiettivi su cui si basa la loro adozione;
- d) le autorità nazionali non possono agire arbitrariamente e sono soggette, in particolare, a un obbligo di trasparenza, con alcune eccezioni.
- Per quanto riguarda il divieto di discriminazione, occorre rilevare che il divieto di discriminazioni basate sulla cittadinanza è un valore dell'Unione e un principio fondamentale del diritto dell'Unione. Questo spiega perché la Corte di giustizia si è mostrata particolarmente rigorosa nell'esigere che le eventuali restrizioni imposte dagli Stati non siano discriminatorie in base alla cittadinanza, e si considerano legittime solo quelle che colpiscono indistintamente gli interessati stabiliti in qualsiasi Stato membro. A tal riguardo, la Corte di giustizia ha dichiarato l'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione in alcune controversie riguardanti la tassazione del gioco. Così, nella sentenza del 13 novembre 2003, Lindman (C-42/02, EU:C:2003:613), la Corte di giustizia ha considerato discriminatoria la normativa fiscale finlandese che riconosceva l'esenzione fiscale delle vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati in Finlandia, mentre tassava le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati in altri Stati membri, più specificamente in Svezia.
- Più importante è la problematica affrontata nella sentenza del 9 settembre 2010, Engelmann (C-64/08, EU:C:2010:506), in cui si esaminava la compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa austriaca che imponeva ai concessionari che gestiscono case da gioco di adottare la forma giuridica della società per azioni e li obbligava a stabilire la propria sede in Austria. La Corte di giustizia ha rilevato che quest'ultimo obbligo limitava la libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE e discriminava gli operatori aventi la propria sede in altri Stati membri.
- Per quanto riguarda l'adeguatezza delle restrizioni rispetto agli obiettivi della politica in materia di gioco, la facoltà concessa agli Stati membri di fissare gli obiettivi delle loro rispettive politiche nazionali in materia di gioco comprende anche la determinazione delle misure necessarie per raggiungere l'obiettivo perseguito. A tal fine, gli Stati dispongono di un margine di discrezionalità certamente ampio, ma non illimitato. Conformemente al requisito di adeguatezza, è necessario che le normative nazionali che prevedono misure restrittive o ostacoli al mercato interno siano coerenti con la finalità perseguita e possano essere giustificate alla luce dell'obiettivo sotteso alla restrizione di cui trattasi. In generale, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito solo se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico.
- 8 La Corte di giustizia ha dichiarato che spetta ai giudici nazionali valutare la coerenza e la congruità delle norme nazionali, facendo presente che essi devono

valutare se le misure siano appropriate rispetto agli obiettivi di interesse generale che le motivano. A tal fine, tale valutazione deve essere effettuata seguendo una logica che richiede, in primo luogo, una presa in considerazione in modo globale o congiunto degli obiettivi perseguiti dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato e, in secondo luogo, un esame separato di ciascuna delle restrizioni imposte da una normativa nazionale al fine di determinare se esse siano idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi invocati.

- La Corte di giustizia è generalmente incline a considerare coerenti le misure adottate dalle autorità nazionali. Tuttavia, in alcuni casi, ha messo apertamente in discussione la coerenza delle restrizioni imposte, come nella sentenza del 6 novembre 2003, Gambelli e a. (C-243/01, EU:C:2003:597), in cui ha affermato che, «laddove le autorità di uno Stato membro inducano è incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giochi d'azzardo o alle scommesse, affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato non possono invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di giuoco per giustificare provvedimenti come quelli oggetto della causa principale». Ha inoltre ritenuto che la decisione delle autorità italiane di rinnovare automaticamente, senza procedura di gara, le concessioni necessarie per la gestione e l'esercizio delle scommesse ippiche non rispondesse all'obiettivo di prevenire attività fraudolente o criminali da parte degli operatori del gioco.
- Nella sentenza dell'8 settembre 2010, Stoß e a. (C-316/07, da C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-410/07, EU:C:2010:504), la Corte di giustizia ha messo in dubbio la coerenza dei monopoli pubblici sulle scommesse sportive istituiti dai Länder Hessen e Baden-Württemberg che si prefiggevano un obiettivo di prevenzione dell'incitamento a spese eccessive collegate al gioco e di contenimento della dipendenza dal gioco d'azzardo. In tal senso, la Corte ha condiviso l'approccio adottato dai giudici che avevano sollevato le questioni pregiudiziali, i quali dubitavano che tale monopolio fosse coerente con gli obiettivi della normativa che ne stava alla base.
- Appare assai illuminante il ragionamento alla base della sentenza del 3 giugno 11 2010, Ladbrokes Betting & Gaming e Ladbrokes International (C-258/08, EU:C:2010:308), la quale analizza la compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa dei Paesi Bassi che stabilisce un regime di esclusività a favore di un unico operatore per l'organizzazione o la promozione di giochi d'azzardo. In detta causa, la Corte suprema dei Paesi Bassi nutriva dubbi in merito alla coerenza e alla sistematicità di una normativa che, pur avendo come obiettivi la tutela dei consumatori e la lotta contro la dipendenza dal gioco d'azzardo e contro le frodi, consentiva ai titolari di diritti esclusivi di ampliare la propria offerta di giochi d'azzardo e di utilizzare messaggi pubblicitari per rendere più attraente tale offerta. La Corte di giustizia ha sottolineato che il perseguimento contemporaneo di due obiettivi (la tutela dei consumatori e la prevenzione delle frodi e della criminalità nel settore del gioco d'azzardo) richiede un giusto equilibrio tra i due. Come già indicato nella sentenza del 6 marzo 2007, Placanica (C-338/04, C-359/04 e C-360/04, EU:C:2007:133), lo sviluppo di una politica di espansione

- controllata, effettivamente diretta a incanalare la voglia di giocare entro circuiti legali, è coerente con l'obiettivo di prevenire le frodi e la criminalità.
- A tal fine, gli operatori autorizzati devono costituire un'alternativa affidabile e attraente al gioco d'azzardo illegale, ragion per cui essi devono poter offrire una vasta gamma di giochi, svolgere una pubblicità di una certa portata e avvalersi di nuove tecniche di distribuzione. Tuttavia, una tale politica di espansione controllata nel settore del gioco d'azzardo è difficilmente compatibile con l'obiettivo della tutela dei consumatori nei confronti della dipendenza dal gioco, cosicché una siffatta politica può essere considerata coerente solo se le attività illegali presentano una dimensione considerevole e se i provvedimenti adottati sono diretti ad incanalare la voglia di giocare dei consumatori entro circuiti legali e non ad aumentare gli introiti provenienti dai giochi di azzardo autorizzati, che costituiscono soltanto un beneficio accessorio.
- Quanto alla proporzionalità, essa riguarda il contenuto e i limiti dei diritti fondamentali. Questa dimensione di limite all'intervento pubblico fa sì che il principio di proporzionalità si componga dei seguenti elementi:
 - a) l'idoneità, che esige che le misure adottate a livello nazionale siano adeguate per la realizzazione dell'obiettivo perseguito;
 - b) la necessità, che esige che non vi siano altre misure meno restrittive per la realizzazione dello scopo perseguito e, in caso di più alternative, occorre scegliere quella meno restrittiva;
 - c) la proporzionalità in senso stretto, secondo la quale i benefici che la misura comporta per l'interesse pubblico devono sempre essere superiori al pregiudizio che essa arreca ad altri diritti.
- La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di giochi d'azzardo ha sottolineato che la necessità e la proporzionalità delle misure adottate da uno Stato membro devono essere valutate esclusivamente alla luce degli obiettivi perseguiti e del livello di tutela che le autorità nazionali interessate intendono garantire. A tal riguardo, la Corte di giustizia ritiene che il criterio di proporzionalità non esiga che una misura restrittiva corrisponda a una concezione condivisa da tutti gli Stati membri per quanto riguarda le modalità di tutela del legittimo interesse.
- È pertanto estremamente difficile trarre conclusioni generali sulla proporzionalità delle restrizioni imposte in ciascun caso dagli Stati membri, poiché la casistica esistente al riguardo è notevole e la Corte di giustizia ricorda che spetta alle autorità giudiziarie dello Stato interessato valutare la proporzionalità.
- Inizialmente, la Corte di giustizia aveva scelto di non analizzare minuziosamente la proporzionalità di misure specifiche, astenendosi dal formulare giudizi espliciti su questo punto. In tal senso, nella sentenza del 24 marzo 1994, Schindler (C-275/92, EU:C:1994:119), il monopolio sulle lotterie istituito dalla legislazione britannica non è stato considerato sproporzionato. Tuttavia, a partire dalla

sentenza Gambelli e soprattutto dalla sentenza Placanica, la Corte di giustizia ha effettuato un esame più dettagliato e sistematico di tale questione, spingendosi, a volte, fino a mettere in discussione la proporzionalità di talune misure imposte dagli Stati. Nella causa Placanica, la Corte di giustizia ha ritenuto che il requisito di un'autorizzazione di polizia fosse del tutto proporzionato all'obiettivo perseguito (evitare che gli operatori fossero implicati in attività criminali o fraudolente). Tuttavia, sia nella causa Placanica sia nella causa Gambelli, è stato ritenuto sproporzionato il divieto fatto alle società di capitali quotate nei mercati regolamentati degli altri Stati di essere concessionarie di scommesse sportive, in quanto tale misura andava oltre quanto era necessario per raggiungere l'obiettivo di evitare che gli operatori di giochi fossero implicati in attività fraudolente o criminali. In particolare, la Corte di giustizia ha osservato che erano disponibili misure meno restrittive.

- 17 Questa maggiore determinazione della Corte di giustizia nel valutare la proporzionalità delle restrizioni imposte dalle normative nazionali in materia di giochi d'azzardo l'ha portata in sentenze successive a mettere in discussione il rispetto di detto requisito. Così, nella sentenza del 13 settembre 2007, Commissione/Italia (C-260/04, EU:C:2007:508), è stato considerato sproporzionato il rinnovo senza procedura di gara da parte delle autorità italiane delle concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche.
- Questo approccio più approfondito e più esaustivo non ha impedito alla Corte di giustizia di confermare la proporzionalità di altre restrizioni imposte in tale settore dalle autorità nazionali. Occorre citare, a tal proposito, la conferma ottenuta dal sistema olandese di autorizzazioni esclusive per la gestione di scommesse sportive nella sentenza del 3 giugno 2010, Sporting Exchange (C-203/08, EU:C:2010:307), in cui si sottolinea che la decisione di autorizzare un solo operatore semplifica il controllo ed evita una concorrenza più intensa tra gli operatori che potrebbe provocare un aggravamento della dipendenza dal gioco.
- Per concludere con l'analisi di tale questione, è interessante citare gli orientamenti e le indicazioni rivolte alle autorità nazionali nella sentenza Stoß, in relazione al monopolio delle scommesse sportive stabilito da alcuni Länder tedeschi. La Corte di giustizia sottolinea, innanzitutto, che l'istituzione di un monopolio non esige che le autorità dello Stato membro dimostrino, prima dell'istituzione del monopolio di cui trattasi, di aver effettuato uno studio sulla proporzionalità di tale misura. Essa aggiunge, inoltre, che un regime di autorizzazione ad un unico operatore (monopolio o diritti esclusivi) semplifica il controllo sull'offerta di giochi d'azzardo e offre migliori garanzie d'efficacia rispetto ai sistemi di esercizio da parte di operatori privati in situazione di concorrenza. Nonostante le virtù di tale modello regolatorio, la Corte di giustizia ricorda che l'istituzione di un monopolio è una misura altamente restrittiva, che si giustifica solo quando l'obiettivo da raggiungere è quello di garantire un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato; di conseguenza, sottolinea che il contesto normativo deve assicurare che il titolare del monopolio possa conseguire tale obiettivo attraverso un'offerta quantitativamente circoscritta, qualitativamente modulata in funzione

- del citato obiettivo e soggetta a uno stretto controllo ad opera delle autorità pubbliche.
- Nella presente causa, per valutare la compatibilità del decreto impugnato con il diritto dell'Unione, è necessario esaminare i seguenti elementi: a) il principio di proporzionalità, in relazione all'idoneità, adeguatezza e necessità delle misure e al loro carattere non discriminatorio; b) i principi della libertà d'impresa, di stabilimento e di accesso al mercato nonché di esercizio di attività; c) il principio dell'unità del mercato e di uguaglianza di trattamento indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'operatore economico, con divieto di qualsiasi vantaggio che falsi la concorrenza e favorisca il settore pubblico; e d) in relazione al divieto di discriminazione, il divieto di vantaggi che falsino la concorrenza o che costituiscano una forma dissimulata di monopolio di Stato.
- 21 Sembra che la moratoria di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore della suddetta legge, disposta per la concessione di nuove autorizzazioni per la gestione di macchine di tipo B (slot machine) possa violare detti principi e requisiti, poiché tale sospensione per un periodo di tempo così lungo comporta una sorta di ablazione di un diritto consistente nell'esercizio di un'attività lecita.
- Tale moratoria comporterebbe la soppressione del rinnovo delle autorizzazioni di gestione esistenti e la riduzione dissimulata delle autorizzazioni e dunque, nel tempo, la completa scomparsa del parco di macchine da gioco nei locali alberghieri. Si tratta indubbiamente di una negazione dell'esercizio di un'attività lecita che si collega con il diritto alla libertà di stabilimento delle imprese e con il libero mercato, in quanto impedisce la gestione delle «slot machine» che, per un progetto arbitrario, scompaiono, nonostante la loro liceità, senza rispettare il principio di proporzionalità e i diritti garantiti dagli articoli 26 TFUE, 49 TFUE e 56 TFUE.
- Infine, per quanto riguarda la parità di trattamento e la coerenza delle restrizioni imposte, nella sentenza Gambelli la Corte di giustizia ha affermato che, «laddove le autorità di uno Stato membro inducano e incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giochi d'azzardo o alle scommesse, affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato non possono invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di giuoco per giustificare provvedimenti come quelli oggetto della causa principale».
- Occorre ritenere che il rispetto di questi criteri direttivi, che presuppongono il divieto di ogni tipo di discriminazione, non sia garantito nella presente causa, poiché si prevedono restrizioni rivolte esclusivamente ad attività che si svolgono in stabilimenti di gioco privati, e non attività che hanno luogo in stabilimenti di gioco pubblici (lotterie statali, concorsi pronostici sulle partite di calcio e scommesse sportive, ONCE [Organización Nacional de Ciegos Españoles Ente nazionale dei ciechi di Spagna], ecc.). Sembra che questo tipo di restrizioni, imposte esclusivamente ad attività che si svolgono in stabilimenti privati,

comporti una distorsione della concorrenza e determini una tendenza verso il monopolio statale del gioco. Tale situazione incide altresì sulla libera circolazione dei capitali e delle merci in tutto il territorio dell'Unione a causa delle limitazioni stabilite in questo settore in Spagna.

